

A TUTTI I PARTECIPANTI

Novellara, lì 03/02/2016

PROT. 17/MB

OGGETTO: Gara di appalto per la fornitura di Apparecchi Illuminanti a tecnologia a LED – CIG 65378883DA.

Si rende nota, in forma anonima, la richiesta di chiarimento n. 4, pervenuta alla scrivente Stazione Appaltante, inerente la procedura di gara di cui all'oggetto e la relativa risposta.

QUESITO 4

Chiarimento n. 4.1

Nelle gare di fornitura con offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di calcolo sono identificati dall'Allegato P del D.P.R. 207/2010, sotto la lettera b). Tale lettera individua, per gli elementi di natura quantitativa diversi dal prezzo, un solo metodo di calcolo per l'elemento $V(a)_i$, cioè il coefficiente variabile tra 0 e 1 per cui moltiplicare il peso o punteggio attribuito al requisito (i), vale a dire Ra/R_{max} , dove Ra è il valore offerto dal concorrente a, mentre R_{max} è il valore dell'offerta più conveniente.

Il principio che regola le gare pubbliche è nel senso che il coefficiente pari a 0 è attribuito al valore dell'offerta pari a quello posto a base di gara e il coefficiente pari a 1 è attribuito al valore più conveniente per la Stazione Appaltante. In tal senso la giurisprudenza ha sempre chiarito che le formule devono essere tali per cui sia possibile attribuire l'intero range dei punteggi variabile da zero al massimo fissato nel bando. Quindi le formule devono essere costruite in modo tale da garantire che si possano attribuire i pesi fissati nel bando. Si veda, a tal proposito, anche la Determinazione AVCP n. 7 del 24 settembre 2011 "Linee guida per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito dei contratti di servizi e forniture", in particolare il par. 5.1.2, per cui, fra l'altro, non è possibile che a "grandi oscillazioni dello stesso elemento" corrisponda "una variazione molto piccola del coefficiente", in quanto per l'elemento in considerazione "tutti i concorrenti si troverebbero praticamente sullo stesso piano e, ai fini della scelta, l'elemento sarebbe influente e la scelta verrebbe compiuta sugli elementi qualitativi che, per definizione, sono discrezionali. Stabilito che tutti i coefficienti devono variare linearmente, ed essendo noto che per determinare una retta è sufficiente stabilirne due punti, la vigente normativa individua questi due punti tenendo conto del fatto che il coefficiente deve variare, appunto, tra zero ed uno. Per ogni elemento di valutazione, quindi, le coordinate cartesiane sono state poste in modo che sia uguale ad 1 il coefficiente per la migliore offerta ed uguale a 0 il valore fissato nel bando di gara".

La formula prescelta in sede di gara per l'individuazione del punteggio "Rendimento" non pare corrispondere a quanto richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza. Invero, a ben vedere, la formula prevista nel punto 6.1.3 del Capitolato Speciale è: $PREN = CENG \text{ migliore} / CENG \text{ considerato} \times 40$ (punti) senza riferimento alcuno ad una base di gara.

Così facendo, l'unico modo per ottenere dalla formula un coefficiente e quindi un punteggio pari a 0 è che CENG migliore dovrebbe essere uguale a 0 (con l'assurda conseguenza che tutte le offerte diverse da CENG migliore otterrebbero coefficiente 0). Se ipotizzassimo, in via del tutto teorica, una differenza di rendimento fra due diversi prodotti tale per cui la differenza fra i due CENG fosse uguale al 25% (che è una differenza decisamente importante), comunque alla migliore offerta verrebbero attribuiti 40 punti, mentre all'altra ne verrebbero attribuiti ben 30.

Tale effetto distorsivo deriva dalla circostanza per cui nella formula non è stata individuato un CEN attualizzato a base di gara. Eppure, nello stesso Capitolato Speciale, al paragrafo 14 Sezioni di calcolo, è esplicitamente affermato che "Non saranno ammesse soluzioni con potenza di apparecchio superiore alla potenza massima ammessa indicata in ogni sezione di calcolo", con ciò implicitamente affermando che il dato risultante da dette potenze costituisce il base di gara.

In realtà, a parere della scrivente azienda, per rispettare la sopra citata normativa, sarebbe stato necessario che la formula di gara fosse stata espressa come segue:

$PREN = Ra / R_{max} \times 40$ (punti)

MB

dove

Ra = CENG a base di gara - CENG del partecipante (a)

$Rmax$ = CENG a base di gara - CENG del migliore (max)

La formula matematica adottata, al contrario, conduce a comprimere il range valutativo dell'offerta, limitandola fortemente. In tal modo, il punteggio massimo attribuibile sul criterio "Rendimento" (40 punti) si è ridotto, di fatto ad un ben diverso rapporto che allo stato attuale non è esattamente verificabile, ma plausibilmente non sarà superiore ai 10 punti. Percentualmente, quindi, il valore del punteggio "Rendimento", nell'economia generale dell'attribuzione dei punteggi è disceso dal 40% ad un valore plausibilmente inferiore al 10% (in ipotesi, 10 punti su 70, poiché nei fatti un punteggio plausibilmente attorno a 30 viene attribuito a tutti, in luogo di 40 su 100). Una scelta siffatta, per usare le parole del Consiglio di Stato, finisce "per svilire ingiustificatamente una delle voci principali previste per l'assegnazione dei punteggi".

Quanto sopra considerato, si insta pertanto affinché la Stazione Appaltante voglia emendare la formula di calcolo del criterio "Rendimento", nel senso indicato o in altro senso conforme alla normativa e alla giurisprudenza unanime in materia. Insieme alla modifica della formula di calcolo, vista la rilevanza della questione sulla procedura di gara e sulle possibili proposte dei partecipanti, si insta per una congrua proroga dei termini per la presentazione delle offerte.

Chiarimento n. 4.2

Il paragrafo 6.1.3 del Capitolato speciale contiene la formula per il calcolo di CEN.

Visionata la formula, in rapporto con l'"esempio di tabella di riepilogo CEN per tipologie", parrebbe che l'attualizzazione al tasso del 3% annuo venga operata a partire dall'anno 1 incluso, e non a partire dall'anno 2.

Si chiede conferma di tale modalità di calcolo.

Chiarimento n. 4.3

La gara prevede che il punteggio tecnico complessivo sia pari a 85 pt., mentre il punteggio economico a 15 pt. L'attribuzione del punteggio globale della fornitura, esplicita nel paragrafo 6.6 del Capitolato, comprende un "Esempio di tabella di riepilogo fornitore". Tale tabella, pur esemplificativa, non prevede, e in alcuna altra parte del Disciplinare e del Capitolato pare contemplata, la cd. "riparametrazione", che sia sui singoli criteri o sull'offerta tecnica nel suo complesso.

Invero l'Allegato P del D.P.R. 207/2010, in particolare sotto la lettera a), applicabile alla procedura di gara, prevede che, qualunque sia il metodo di determinazione degli elementi di natura qualitativa, è comunque necessario procedere all'attribuzione di coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisoria prima calcolate.

Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di voler fornire chiarimenti in merito alla cd. "riparametrazione", se applicabile o meno, se applicabile ai singoli criteri, se applicabile ai singoli criteri e all'offerta tecnica nel suo complesso (cd. "doppia riparametrazione").

Chiarimento n. 4.4

I paragrafi 6.1.1, 6.1.2 e 6.3 del Capitolato contemplano una serie di punteggi di tipo discrezionale, ove il punteggio attribuito è dato dalla media dei punteggi discrezionalmente attribuiti da ciascun componente della commissione giudicatrice.

L'Allegato P del D.P.R. 207/2010, sotto la lettera a), applicabile al caso specifico, prevede una serie di metodi di determinazione degli elementi di natura qualitativa, comunque tutti prevedenti l'attribuzione di un coefficiente variabile fra 0 e 1 (che verrà moltiplicato, dopo la "riparametrazione", per il peso o punteggio attribuito al requisito (i)).

Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di voler fornire chiarimenti in merito a quale dei metodi previsti dall'Allegato P verrà utilizzato per l'attribuzione dei coefficienti di ciascun elemento dell'offerta tecnica.

Chiarimento n. 4.5

L'art. 68 del D. Lgs. 163/2006 prevede, al comma 3, che le specifiche tecniche, che definiscono le caratteristiche di un prodotto, fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, debbano fare riferimento alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali ecc.. Ciascun riferimento contiene la menzione "o equivalente". Inoltre, le specifiche tecniche possono essere formulate "in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali". E' poi ammesso, dal comma 4, qualunque mezzo di prova sull'ottemperanza "in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche".

L'art. 68 fissa tali regole al fine di consentire "pari accesso agli offerenti", per non creare "ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza".

Atteso il contenuto del suddetto art. 68 del D. Lgs. 163/2006, si chiede pertanto conferma come le "specifiche tecniche" da considerarsi siano quelle contenute nelle norme indicate al paragrafo 10 del Capitolato Speciale, oltre a quelle indicate esplicitamente nel proseguo del Capitolato. Inoltre, laddove le specifiche tecniche siano formulate in termini di "prestazioni e requisiti funzionali", si chiede conferma che, come da art. 68 c. 4 del D. Lgs. 163/2006, in applicazione del più generale principio di eterointegrazione delle clausole di gara, le soluzioni proposte possano ottemperare in maniera equivalente ai requisiti richiesti (cd. "principio di equivalenza").

Chiarimento n. 4.6

Il Capitolato Speciale, al punto 15.2, lettere j) e k), chiede che al certificato ENEC e alla certificazione di compatibilità elettromagnetica EMC venga allegato un test report nel quale "venga esplicitamente indicato un sistema TLC a scelta del fornitore quale esempio di capacità del prodotto di soddisfare i requisiti minimi". In altri punti del Capitolato, ad es. 12.15, è previsto che il sistema di telecontrollo verrà scelto, eventualmente e in modo assolutamente discrezionale, da S.A.BA.R. Servizi s.r.l., con tutte le possibili varianti relative al sistema di comunicazione.

Il sistema di telecontrollo, pertanto, appare come un oggetto di per sé estraneo alla procedura di gara. In modo analogo, la presentazione di certificazioni ENEC e EMC con un qualunque sistema di telecontrollo appare alla scrivente come un documento non utile agli scopi della Stazione Appaltante, poiché in alcun modo un qualunque apparecchio di telecontrollo può essere equiparato ad altri, a mo' di "esempio". Le certificazioni ENEC ed EMC con test report sul sistema di TLC, difatti, onde evitare aggravii procedurali che non paiono giustificabili dall'oggetto della gara, potranno essere più correttamente prodotte una volta identificato puntualmente il prodotto da installare, nell'eventualità che la Stazione Appaltante intenda procedere con tale indirizzo.

Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di voler considerare la richiesta di test report relativo a un qualunque sistema di TLC quale mero refuso, consentendo in sede di gara la presentazione delle certificazioni ENEC e EMC dei soli apparecchi, rimandando gli ulteriori test report all'eventuale momento di identificazione del sistema e solamente come onere a carico dell'aggiudicatario.

Risposta

Risposta quesito 4.1

Il sub criterio 6.1.3 (Rendimento totale) è di natura qualitativa per scelta della stazione appaltante, il punteggio è assegnato con una formula che al solo fine del calcolo utilizza valori economici, in quanto il peso attribuito al parametro prescinde da una valutazione meramente monetaria e attiene alle esternalità positive dell'efficienza. Ciò premesso non è pertinente l'accostamento di questo metodo di attribuzione del punteggio con le modalità di cui ai criteri di natura economico-quantitativa ex allegato P DPR 207/2010 par. b) e sulle considerazioni ad essi riferite. *Nel merito, i livelli di efficienza dei prodotti disponibili sul mercato sono elemento di continua evoluzione tecnica, del cui livello la stazione appaltante può avere solo una cognizione preventiva non compiuta, e pertanto il metodo scelto si riserva di premiare in modo significativo eventuali prodotti che offrano prestazioni molto superiori ai valori a base di gara.*

Risposta quesito 4.2

Si conferma che l'attualizzazione al tasso del 3% annuo è applicata a partire dall'anno 1 incluso.

Risposta quesito 4.3

Si richiama che, ex allegato P DPR 207/2010 par. b), la riparametrazione della migliore offerta al massimo punteggio disponibile è obbligatoria, e può effettuarsi solo sui singoli sub-criteri di natura qualitativa per i quali è effettuata un'autonoma valutazione (rif. 6.1 Capitolato) come di seguito richiamati, senza alcuna doppia riparametrazione:

- FUNZIONALITA', riparametrazione delle migliori offerte a 35 solo disgiuntamente per ciascun gruppo tipologico, quindi potrà darsi il caso che, anche dopo la riparametrazione, nessun concorrente ottenga complessivamente tutti i punti disponibili su questo sub-criterio complessivamente inteso per tutti i gruppi tipologici (N.B.: i sub-punteggi 10, 5, 10, 10 hanno solo un valore indicativo del peso di ciascun elemento di valutazione al fine di guidare la valutazione della commissione, ma non costituiscono sub-criterio autonomo)

- ESTETICA, riparametrazione delle migliori offerte a 5 solo disgiuntamente per ciascun gruppo tipologico, quindi potrà darsi il caso che, anche dopo la riparametrazione, nessun concorrente ottenga complessivamente tutti i punti disponibili su questo sub-criterio complessivamente inteso per tutti i gruppi tipologici
- RENDIMENTO TOTALE, riparametrazione non necessaria in quanto già nella formula di attribuzione per ciascun gruppo tipologico e, come sopra, potrà darsi il caso che, anche dopo la riparametrazione, nessun concorrente ottenga complessivamente tutti i punti disponibili su questo sub-criterio complessivamente inteso per tutti i gruppi tipologici.
- GARANZIA, riparametrazione della migliore offerta a 5

Risposta quesito 4.4

A differenza che nel confronto a coppie (non previsto da questo bando), l'attribuzione discrezionale può indifferentemente esercitarsi su coefficienti da moltiplicare ai punteggi, ovvero direttamente sui punteggi, per una evidente equivalenza matematica, che permane anche dopo la successiva operazione di riparametrazione, con il vantaggio di una relativa maggiore semplicità di esposizione degli esempi di calcolo dei punteggi.

Risposta quesito 4.5

La scrivente ribadisce che gli apparecchi di illuminazione devono essere costruiti e collaudati oltre che nel rispetto del capitolato speciale d'appalto, secondo le prescrizioni di Legge, Direttive Europee, Decreti Ministeriali, Norme e Raccomandazioni Tecniche applicabili vigenti, includendo eventuali aggiornamenti emanati successivamente. Quindi si conferma quanto già scritto al Par.10 del Capitolato speciale d'appalto.

Risposta quesito 4.6

Le richieste presenti alle lettere j) e k) al punto 15.2 sono refusi, le certificazioni elencate ai punti appena citati verranno eventualmente richieste dopo l'identificazione del sistema di telecontrollo successivamente all'aggiudicazione della gara.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Marco Boselli


S.A.B.A.R. Servizi S.p.A.
Servizi Ambientali Bassa Reggiana
DIRETTORE GENERALE
PROCURATORE GENERALE
Ing. Marco Boselli